

CAMERA DEI DEPUTATI N. 287-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 26 febbraio 1964

MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 dicembre 1966 (Stampato n. 447)

Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 dicembre 1966

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

I termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, sono riaperti per un ulteriore periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

All'onere annuo di lire 2 milioni comportato dal provvedimento si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo del capitolo 2192 (Spese per fornitura di tondelli monetati) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.